



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

*Roma,*

Regioni e Province Autonome  
LORO SEDI

Componenti del Tavolo tecnico permanente  
sull'Agricoltura Biologica  
LORO SEDI

ICQRF  
VICO I  
PREF III  
PREF II  
SEDE

ACCREDIA  
info@accredia.it

Organismi di Controllo  
LORO SEDI

*J.*

**Oggetto:** Gruppo Esperti (GREX) e Comitato Produzione Biologica (COP) – 2, 3 e 4 marzo 2021 (*web-meeting*)

Con la presente nota si informano le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo sugli argomenti elevanti discussi nel corso delle riunioni in oggetto.

**GREX (2marzo 2021)**

- 1. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Annex II to Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for record-keeping for operators in organic production (PLAN/2020/8625)**

La bozza di regolamento (Allegato 1) è ormai definitiva e sarà avviata alla consultazione interservizi.

- 2. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EU) No 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the model of certificate attesting compliance with the rules on organic production (PLAN/2020/1005)**

La COM ha illustrato tutte le modifiche apportate al documento (lo stesso documento è stato emendato dopo la riunione a seguito dei commenti raccolti durante la riunione stessa (Allegato 2)). Su richiesta dell'Italia la COM ha confermato che l'eliminazione dell'attività '*Buy and sell the product(s) without physically handling the product(s)*' non significa che l'operatore che svolge tale attività non debba essere notificato e certificato ma si ritiene questa attività sia ricompresa nell'attività '*Distribution*'. La versione definitiva, risultato anche dei commenti raccolti nel corso della riunione, sarà oggetto di consultazione interservizi.

### 3. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council by adding further criteria for the recognition and the withdrawal of the control authorities and control bodies for the control of imported organic products (PLAN/2020/6709)

La COM ha illustrato le ultime modifiche apportate secondo le indicazioni del servizio giuridico. Come già annunciato è stata modificata la struttura predisponendo un regolamento a sé stante (Allegato 3) che modifica l'art. 46 del Reg. UE 2012/848, sostituendone interamente il paragrafo 2. Ne deriva che con questo regolamento sono definiti solo i criteri per il riconoscimento dei CB e delle CrtA che operano nei Paesi Terzi e le modalità di revoca del riconoscimento stesso.

Per quanto riguarda le modifiche relative al contenuto del regolamento, sono relative a:

- accreditamento del CB, che deve avvenire sia ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 sia nel rispetto della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- nessuna possibilità di subappaltare l'attività ispettiva e neppure il campionamento;
- obbligo di turnazione per ispettori: gli operatori non possono essere ispezionati dallo stesso ispettore per più di 3 anni consecutivi;

Tale regolamento sarà ora oggetto di trasmissione alla consultazione interservizi e al TBT.

La maggioranza degli SM ha manifestato la propria contrarietà al doppio accreditamento. La COM ha affermato che il doppio accreditamento, soprattutto nei Paesi Terzi privi di autorità competente incaricata della vigilanza sul funzionamento di tutto il sistema, costituisce un elemento di maggiore affidabilità dell'operato del CB.

### 4. COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the procedure for recognition of control authorities and control bodies recognised under article 46 (1) of the same Regulation, their supervision and the controls and other actions to be performed by those control authorities and control bodies (PLAN/2021/10420)

In analogia al precedente testo, anche il presente regolamento è il risultato della scissione in due distinti regolamenti dell'atto delegato originario sul "trade compliance". Questo regolamento (Allegato 4) è volto a stabilire i requisiti procedurali per il riconoscimento dei CB e delle CrtA che operano nei Paesi Terzi, la supervisione degli stessi da parte della COM, i controlli che essi devono svolgere e le altre azioni che tali CB e CrtA devono eseguire.

Le principali novità riguardano:

1. articolo 1 e allegato 1
  - i. individuata la data del 30 marzo 2022 quale termine ultimo per la presentazione del dossier da parte di CB/CrtA al fine di essere inseriti nella prima lista di enti riconosciuti dalla COM;
  - ii. introduzione di un dossier 'leggero' per quanto riguarda i CB già riconosciuti per l'equivalenza che prevede un *whitness audit* effettuato, al massimo, nei 2 anni precedenti, che tutte le NC siano state risolte ed un *whitness audit* per ciascuna categoria di prodotto oggetto di riconoscimento.
2. articolo 8, che prevede che CB e CrtA che operano nei PT dovranno applicare le misure di controllo rinforzate previste agli articoli 9(6), 12(5) e 17(6) sui prodotti ad alto rischio originari dei paesi terzi. Tali prodotti saranno elencati in un regolamento di esecuzione adottato a norma dell'articolo 46, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/848 e individuati sulla base di NC gravi o ripetute che compromettono l'integrità dei prodotti o della produzione biologica o in conversione.

Il presente regolamento sarà oggetto di trasmissione alla consultazione interservizi e al TBT.

### 5. Certificate of Inspection, BCP issue

La COM ha illustrato le prime bozze di tre regolamenti volti a definire le norme per il controllo delle partite biologiche importate in UE. In particolare il quadro normativo prevede:

- 1) In relazione ai controlli nei BCP: *COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council as regards*

*the cases when and conditions under which organic products and in-conversion products are exempted from official controls at border control posts of first arrival into the Union (Allegato 5), un atto delegato della DG SANTE in relazione all'articolo 48 dell'OCR. In questo regolamento sono individuati i luoghi in cui devono essere effettuati i controlli per le partite biologiche che entrano in EU. Il regolamento prevede che i prodotti biologici di cui all'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c) dell'OCR devono essere controllati nei BCP del primo arrivo, mentre i prodotti biologici che non rientrano nell'articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b) e c) potranno essere controllati nei punti di immissione in libera pratica.*

2) per quanto riguarda il COI:

- a) *COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../... of XXX supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council to lay down the rules for control authorities and control bodies and the official controls as regards the consignments intended for import into the Union (Allegato 6)*
- b) *COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down rules on documents and notifications required for organic products intended for import into the Union (Allegato 7), di cui si è discusso durante il COP.*

I suddetti regolamenti, che stabiliscono le modalità con cui devono avvenire i controlli sui prodotti biologici presso i BCP di primo arrivo e al punto di rilascio per la libera pratica, si applicheranno a tutti i prodotti biologici e in conversione provenienti da paesi terzi. In particolare:

- l'atto delegato stabilisce gli obblighi di CrtA e CB nei paesi terzi e i controlli ufficiali sulle partite da parte degli SM all'ingresso nell'UE;
- l'atto esecutivo stabilisce gli obblighi dell'importatore/primo destinatario/consegnatario e le notifiche da parte degli SM delle NC rilevate nel corso della verifica delle partite.

Sono state inoltre definite alcune disposizioni volte a mantenere il funzionamento attuale del sistema come ad esempio il certificato elettronico in TRACES.

Il 26 marzo p.v. si terranno un GREX e un COP straordinari per discutere di questi argomenti

#### **COP (3 e 4 marzo 2021)**

1. **COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX laying down certain rules for the application of Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the certificate for operators and groups of operators located in third countries and establishing the list of control authorities and control bodies recognised under Article 46(1) of Regulation (EU) 2018/848**

La COM ha illustrato le ultime modifiche apportate al regolamento secondo le indicazioni del servizio giuridico. La presente bozza è in corso di verifica da parte dell'ISC dalla data del 25 febbraio u.s. Al termine della verifica sarà avviato il meccanismo di feedback. Nell'Allegato 8 è riportata l'ultima versione delle *Indications on how to fill in the model of the certificate of operators, groups of operators and exporters in third countries for organic products to be imported into the union.*

2. **COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) .../... of XXX amending Regulation (EC) No 1235/2008 as regards the date for receiving requests for the recognition of control authorities and control bodies for the purpose of equivalence under the arrangements for imports of organic products based on Council Regulation (EC) No 834/2007**

La COM ha informato sull'esito della procedura di voto scritta: il regolamento è stato votato con una sola astensione.

3. **B.4. COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) amending section 9 of the part II of the annex of Regulation (EU) 2019/723 regarding the organic data in the Annual**

## **Reports to be submitted by each Member State in accordance with Article 113(1) of Regulation (EU) 2017/625**

La COM ha illustrato le risposte pervenute dagli SM ai quesiti posti con la corrispondenza a mezzo e mail dell'11 febbraio 2021 in relazione alla presente bozza di regolamento (Allegato 9).

La maggioranza degli SM ha manifestato l'assenso a:

- sostituire l'intera sezione 9 della parte II dell'allegato del regolamento (UE) 2019/723 con l'allegato di questo regolamento;
- utilizzare come data di riferimento il 31 dicembre per identificare il numero di operatori nelle varie tabelle;
- utilizzare la classificazione delle non conformità come *minor, major e critical* nella tabella 2.1 'Non conformità';
- ritenere facoltativa la tabella 4 'Scheda individuale dell'Organismo di controllo/Autorità di controllo';
- eliminare la tabella 5 in quanto già prevista dalla parte I dell'allegato del regolamento 2019/723.

La COM ha sottolineato che il punto 9.1 consente agli SM di fornire la descrizione del livello di realizzazione del sistema di controllo, supportando la Commissione nel compilare la relazione annuale di cui all'articolo 114 del regolamento (UE) 2017/625. La COM ha inoltre spiegato che il contenuto delle tabelle 3 e 5 richiamano alcune delle informazioni richieste nella sezione 2 della parte I dell'allegato del regolamento (UE) 2019/723 "*Misure adottate per garantire il funzionamento efficace del piano di controllo nazionale pluriennale, comprese le misure di esecuzione e i risultati di tali misure*" e ha confermato che è possibile fare riferimenti incrociati nella sezione 2 indicando le informazioni presentate nelle tabelle 3 e 5 della sezione 9 della parte II dell'allegato del regolamento (UE) 2019/723.

MIPAAF - PQAI 01 - Prot. Uscita N.0138989 del 24/03/2021

#### **4. International point**

In relazione a questo punto la COM ha fornito aggiornamenti su:

- Giappone: è previsto un webinar il 18 marzo 2021 per discutere delle regole sulle produzioni animali. La COM informerà gli SM sulla discussione;
- Cile: l'accordo con il Cile è nella fase finale del processo di adozione, sarà adottato entro pochi giorni dalla COM e trasmesso al Consiglio. La procedura di adozione dovrebbe concludersi a fine marzo;
- Messico: è stata approvata una legge che entrerà in vigore il 26 giugno e che potrebbe avere un impatto negativo sulle esportazioni UE in Messico anche dei prodotti biologici. La COM ha discusso in videoconferenza con il Messico su questa materia in data 11 febbraio u.s. al fine di ricevere chiarimenti in merito. La COM ha chiesto formalmente che vi sia una deroga temporanea per i produttori europei nell'applicazione di questa norma;
- Linee guida controlli rinforzati per i prodotti biologici provenienti da Ucraina, Kazakistan, Moldavia, Turchia, Federazione Russa e Cina: sono stati parzialmente e temporaneamente sospesi nei paesi terzi sino alla data del 1° luglio 2021 a causa delle misure COVID. La maggior parte degli SM ha chiesto che l'India, a causa delle irregolarità dovute ai residui di ETO nei semi di sesamo, sia inserita nei controlli aggiuntivi.

#### **5. Conversion period for the use of former conventional greenhouses in the organic production**

Con riferimento alla lettera di interpretazione sulle colture in serra (Allegato 13) la COM ha chiarito che in caso di serre convenzionali ove si svolge la coltura idroponica e che sono convertite all'agricoltura biologica, la possibilità di riconoscere un periodo precedente la notifica come parte del periodo di conversione non dovrebbe essere consentita. Ciò anche nel caso in cui, nella coltura idroponica, il terreno è coperto da una pellicola e nessun prodotto non ammesso è entrato in contatto con il suolo.

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitati a condividere con lo scrivente ufficio le eventuali decisioni assunte in relazione alla riduzione del periodo di conversione ai sensi dell'36.2 del Reg. CE 889/2008 per serre con produzioni idroponiche.

## 6. EGTOP

La COM ha illustrato il contenuto del mandato su “*factory farming*” (Allegato 12). Gli enti e le associazioni in indirizzo sono state invitate ad inviare commenti su questo documento, anticipato a mezzo mail il 16 marzo u.s., entro il 22 marzo p.v.

La COM ha inoltre informato gli SM che nella settimana 8/ 12 marzo si è svolta la plenaria di EGTOP e ha presentato brevemente i nuovi dossier presentati, che riguardano il FEED (*locust bean gum, phosphonic acid, carragane, calcium pidolate, taurine, leonardite, calcium stearate*) e per i PPP relativamente all'uso di piretroidi in trappole per altri insetti diversi dalla mosca dell'olivo e della frutta.

### Letters of interpretation and other issues

#### 7.1 Follow-up on asparaginase

La COM ha informato gli SM sull'esistenza delle richieste inviate agli SM, dalle quali emerge che – negli SM che hanno risposto – non si ricorre all'uso di asparaginasi ma si applicano varie strategie per ridurre l'acrilammide. Su questo importante aspetto la COM invierà agli SM una posizione scritta.

Per quanto riguarda Acryleat la DGSANTE deve ancora stabilire lo status di questo prodotto: lievito o enzima. È probabile che nel gruppo di lavoro del 28 aprile p.v. tale aspetto sarà chiarito. Solo dopo che la DGSANTE avrà chiarito lo status di questo prodotto, la COM potrà esprimere il proprio parere relativamente all'impiego dello stesso in AB. In ogni caso l'Acryleat, a causa dell'additivo contenuto, non potrà essere utilizzato per i baby food e in particolare per *fine bakery wares and processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children*.

#### 7.2 Recenti lettere di interpretazione

La COM ha illustrato brevemente i contenuti delle ultime lettere di interpretazione riguardanti lo xilitolo, la polialite, l'anidride solforosa nell'aceto balsamico biologico, l'agricoltura verticale e la conversione delle serre, i metalli pesanti nel suolo, la produzione idroponica e alcune lettere inerenti il settore internazionale. Le suddette lettere sono state pubblicate su [www.sinab.it](http://www.sinab.it)

## 7. Non conformità

La COM ha rappresentato agli SM che continuano ad essere aperte notifiche OFIS relative a contaminazioni da ETO. Dall'ultimo meeting si sono registrate notifiche non solo per prodotti provenienti dall'India ma anche dalla Bolivia e dallo Sri Lanka e non solo per il sesamo ma anche per lo zenzero in polvere ed il pepe nero. La maggioranza di questi casi riguarda residui di ETO che superano l'LMR. Il monitoraggio da parte della COM proseguirà.

## 8. Information about the prolongation of COVID measures

La COM ha deciso, sentiti gli SM, di prolungare le deroghe per il COVID sino alla data del 1 luglio 2021. E' stata pertanto predisposta una bozza di regolamento (Allegato 14).

## 9. Production rules – discussions on working documents

*10.1 Summary of comments on the presentation on plant reproductive material under Regulation (EU) 2018/848*

La COM ha presentato le risposte ricevute dagli SM su tre argomenti:

- utilizzo di piantine non biologiche
- propagazione dei frutti di bosco
- etichettatura PRM in-conversione

Per quanto riguarda la prima questione, sulla base delle risposte è emerso che la maggior parte degli SM:

- non concede la deroga per uso di piantine non biologiche;
- concorda con la proposta di alcuni SM di vietare la deroga per le piantine non biologiche, dato il loro breve ciclo di vita e le potenziali conseguenze sull'integrità dei prodotti "biologici" finali.

È emerso che diversi SM autorizzano l'uso di semi non biologici per la produzione e la commercializzazione di piantine, che sono poi coltivate utilizzando solo input ammessi e vendute come "piantine biologiche".

Tali piantine non potrebbero essere etichettate come "biologiche" in quanto ai sensi del Reg. (UE) 2108/848, le PMR per essere etichettate come biologiche devono rispettare le disposizioni del punto 1.8.2. dell'Allegato II, parte I dello stesso regolamento.

La COM ha proposto una possibile soluzione:

- prevedere ulteriori disposizioni (utilizzando un atto delegato) sulla deroga per le piantine, secondo le quali si possono utilizzare "piantine non biologiche" per le colture annuali biologiche solo quando provengono da semi che non sono stati trattati con prodotti non autorizzati, sono state coltivate utilizzando solo input ammessi in AB, da produttori che hanno firmato un impegno e possono essere utilizzati per cicli di produzione biologica con raccolto previsto dopo almeno un certo numero di settimane o mesi
- prevedere disposizione di etichettatura per le quali queste piantine, quando sono conformi alle condizioni di cui sopra, potrebbero essere etichettate come "piantine adatte alle colture biologiche".

Per quanto riguarda i frutti di bosco, dalle risposte al questionario inviato dalla COM è emerso che per la maggior parte degli SM:

- la coltivazione dei frutti di bosco, pur essendo specie perenni, in considerazione delle particolari tecniche di propagazione, potrebbero essere considerati annuali per quanto riguarda le disposizioni sui PRM (cioè al punto 1.8.2 e relativi);
- risulta necessaria una deroga per l'uso di stoloni di fragola non biologici prevedendo anche disposizioni specifiche per evitare una potenziale contaminazione del prodotto finale.

Considerato che la maggior parte degli SM concorda sulla necessità di flessibilità nell'applicazione delle disposizioni del punto 1.8.2 sul PRM nel caso delle fragole, si ritiene di poter applicare anche nel punto 1.8.2 la definizione di colture perenni come richiamata nell'articolo 9, paragrafo 8 come 'colture che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni'.

La COM prevede di predisporre un atto delegato che stabilisca condizioni supplementari per la deroga e l'uso di stoloni di fragola non biologici.

Per quanto riguarda il terzo punto la maggior parte degli SM ritiene che in base all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento UE 2018/848 il PRM, se raccolto da piante madri/parenti coltivate su parcelle che hanno già compiuto un periodo di conversione di 12 mesi, possa essere etichettato come "in conversione".

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono invitati ad inviare commenti sul documento allegato (Allegato 10) e anticipato a mezzo mail il 16 marzo u.s., entro il 22 marzo p.v.

### *10.2 Working document on water quality*

La COM, previa sollecitazione di alcuni SM, tra cui l'Italia, ha richiamato l'attenzione sulle nuove disposizioni relative alla qualità dell'acqua per la produzione di molluschi e sulla possibile interpretazione di queste nuove disposizioni. La COM ha chiesto commenti agli SM al fine di fornire un chiarimento condiviso.

Gli enti e le associazioni in indirizzo sono stati invitati ad inviare commenti sul documento allegato (Allegato 11) e anticipato a mezzo mail il 16 marzo u.s., entro il 22 marzo p.v.

## **10. AoBs**

La COM, per quanto riguarda le richieste di chiarimento su Brexit e sul doppio accreditamento degli OdC, trasmetterà a breve specifiche note di risposta.

### *11.1 Certificabilità di CO<sub>2</sub>*

Relativamente alla possibilità di certificare come biologica la CO<sub>2</sub>, diversi SM hanno manifestato la propria contrarietà. La COM sta procedendo ora ad un approfondimento giuridico per evidenziare gli elementi che possano supportare l'esclusione dal campo di applicazione di questo ingrediente e ha invitato anche altri SM ad inviare la propria posizione.

### *11.2 Periodo transitorio per allevamento biologico dei conigli*

La COM, in relazione alla richiesta di prevedere un periodo transitorio per l'applicazione delle nuove regole per allevamento biologico del coniglio, ha chiarito che non possono essere previsti periodi transitori per le regole previste dal regolamento UE 2018/848 ma solo, eventualmente, per quelle previste dal Reg. UE 2020/464.

### *11.3 Periodo di sospensione per trattamenti veterinari*

La COM, dopo aver ricevuto tutte le risposte al questionario specifico inviato agli SM, si confronterà con il servizio giuridico e con la DG SANTE. La COM vorrebbe fornire una risposta prima del periodo estivo.

### *11.5 Densità degli animali ai sensi del Reg. UE 2018/848*

L'Italia ha segnalato una importante differenza tra il regolamento UE 2018/848 e il Reg. CE 889/2008: l'art. 15(1) del Reg. CE 889/2008, (densità animale) fa esplicito riferimento all'art. 3.2 (Produzione vegetale). Il punto 3.3 dello stesso articolo prevede la possibilità di stipulare un accordo di cooperazione con altre aziende agricole per utilizzare il letame in eccesso. Nel Regolamento (UE) 2018/848, allegato II, parte II, punto 1.6.6 (densità totale degli animali) è assente la relazione con la produzione vegetale.

La suddetta differenza potrebbe creare problemi di interpretazione, infatti potrebbe sembrare che la densità degli animali sia riferita solo alla superficie dell'azienda senza alcuna possibilità di accordi di cooperazione con altre aziende biologiche e questo non è coerente con le disposizioni del punto 1.1. dell'allegato II, parte II del regolamento UE 2018/848.

L'Italia ha chiesto alla COM di individuare una soluzione per mantenere lo status quo e rendere più chiara la nuova regolamentazione e ha suggerito, visto l'articolo 14(2)(b) del Reg. UE 2018/848, la seguente modifica al punto 1.6.6. parte II, allegato II del regolamento:

La densità totale di allevamento non deve superare il limite di 170 kg di azoto organico all'anno per ettaro di superficie agricola di cui al punto 1.9.4. dell'allegato II, parte I.

La COM ha preso atto della difficoltà di interpretazione e, considerato i tempi ristretti, intende risolvere la questione con una lettera di interpretazione, avallata dal servizio giuridico, volta a mantenere lo status quo. Qualora il servizio giuridico ritenesse insufficiente lo strumento della nota interpretativa si procederà con un atto delegato *amending* a modificare il regolamento.

### 11.7 Interpretazione delle analisi chimiche

La COM ha fornito un riscontro al seguente quesito posto dall'Italia:

“In più occasioni la COM ha sottolineato che non deve essere fissato un livello di residuo di una sostanza non ammessa che non determina la necessità di indagare la causa della presenza di tale residuo.

Ne deriva che ogni volta che l'analisi chimica attesta che vi è la presenza di una sostanza non ammessa è necessario procedere con l'indagine per accertare la causa di questa presenza.

Fatto salvo questo principio, è stato richiesto alla COM quale debba essere considerato il quantitativo di residuo minimo che si configura come presenza di una sostanza non ammessa

Relativamente a tale argomento la DGSANTE nel documento ‘*OVERVIEW REPORT ON A SERIES OF AUDITS CARRIED OUT IN EU MEMBER STATES TO EVALUATE PESTICIDE RESIDUE CONTROL SYSTEMS IN ORGANIC PRODUCTION (2015-2016)*’ riporta quanto segue:

32. *Only in some Member States and control authorities/bodies, all results above the Limits of Quantification (LOQ) lead to investigations to establish whether there was an unauthorised use of a pesticide and whether sufficient precautionary measures are in place against accidental contamination, such as spray drift of pesticides from neighbouring fields.*

33. *The LOQs applied on organic produce varied between laboratories (see paragraph 23), and this variation means that the threshold to trigger investigation varies in practice. Nevertheless, the LOQ in place in the majority of laboratories was 0.01 mg/kg.*

34. *Some control bodies initiate investigations only for results above 0.02 mg/kg, arguing that when they account for measurement uncertainty of 50 %, results between 0.01 and 0.02 mg/kg would not be quantifiable with an LOQ of 0.01 mg/kg. This is technically incorrect, as any result above the LOQ can be quantified. The lack of investigations for results above the LOQ is contrary to Article 30 of Regulation (EC) No 834/2007 and Article 91 of Commission Regulation (EC) No 889/2008.*

42. *In two Member States visited all detections of pesticide residues above the LOQ lead to enforcement action and sanctions. This approach ensures that irregularities/infringements of the same nature and seriousness are treated uniformly.*

La DGSANTE specifica che con LOQ è da intendersi *Limit of Quantification: The lowest concentration or mass of the analyte that has been validated with acceptable accuracy by applying the complete analytical method. In Regulation 396/2005, MRLs that are set at the limit of quantification/determination are referred to as “LOD MRLs”. For this report, the use of the term LOQ was used instead of LOD because it avoids possible confusion with “limit of detection”.*

Dal report della DGSANTE sembra che il limite minimo di residuo che si configura come una presenza di una sostanza non ammessa sia da considerare il LOQ.

Se tale interpretazione è corretta, considerato il fatto che il LOQ è una caratteristica specifica del metodo utilizzato dal laboratorio, nel caso in cui per la ricerca di una sostanza esistano più metodi accreditati con LOQ diversi, occorre chiarire quale metodo e quindi quale LOQ debba essere richiesto al laboratorio.

L'Italia ha evidenziato l'importanza di un chiarimento su questo punto al fine di contribuire ad uniformare il sistema di controllo europeo. Come infatti ha rilevato la DGSANTE nello stesso *report* ‘(46) *The fact that measures applied in case of pesticide residue detections differ considerably across the EU leads to inconsistent enforcement action. This was particularly evident for low levels of pesticide residues: These are investigated by control authorities/bodies in some Member States and*

*enforcement action is taken systematically, while control authorities/bodies in other Member States neither investigate nor apply sanctions for low residue level’.*

In risposta al suddetto quesito la COM ha sottolineato innanzitutto che nelle prime bozze dell’IA sul controllo era stato previsto di introdurre il concetto di “presenza” di una sostanza non ammessa. Nella prima versione del citato atto era stato introdotto il seguente requisito:

*‘The presence of non-authorized products or substances is established when the result from the laboratory analysis exceeds the reporting limit (>RL mg/kg) as defined in the EU document SANTE 11813/2017’.*

Il requisito ha avuto una forte opposizione da parte di diversi SM e di conseguenza la COM non avendo raggiunto un compromesso valido ha deciso di stralciarlo. In ogni caso la COM, dopo aver consultato il servizio giuridico, risponderà per iscritto al suddetto quesito dell’Italia.

### *11.8 Sale biologico*

La COM ha informato gli SM che in data 3 marzo u.s. si è svolto il primo meeting del sottogruppo EGTOP per il sale. Nel corso dell’incontro sono emersi punti di vista molto differenti sulla valutazione delle tecniche di produzione del sale. Sono stati prodotti due documenti diversi: in uno il sale da roccia non può essere certificato come sale biologico, nell’ altro documento anche il sale di roccia può essere biologico, mentre per entrambi i documenti il sale marino può essere considerato biologico. EGTOP, sulla base dei risultati del sottogruppo, provvederà a redigere il documento finale con le proprie valutazioni in relazione al mandato che gli è stato affidato.

Oreste Gerini  
Direttore Generale  
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

---

<sup>1</sup> Reporting Limit (RL): The lowest level at which residues will be reported as absolute numbers. It is equal to, or higher than the LOQ. For EU monitoring purposes where samples for surveys are analysed over a 12-month period, the same RL should be achievable throughout the whole year.